

I.

## Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Avegno e Gordevio

(del 17 settembre 2007)

### IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 26 giugno 2007 n. 5940 del Consiglio di Stato,

#### **decreta:**

**Art. 1** È decretata l'aggregazione dei Comuni di Avegno e Gordevio in un nuovo Comune denominato Comune di Avegno Gordevio, a far tempo dalla costituzione del Municipio.

**Art. 2** Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Vallemaggia ed è assegnato al Circolo di Maggia.

**Art. 3** Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.

La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

**Art. 4** Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 5 membri e da un Consiglio comunale composto da 21 membri.

Le Commissioni del Legislativo saranno inizialmente composte da 5 membri.

**Art. 5** Quale sostegno finanziario al progetto è stabilito il versamento di un contributo di fr. 10'500'000.– da destinare al risanamento della gestione corrente del nuovo Comune di Avegno Gordevio, posto un moltiplicatore politico d'imposta del 100%.

Per l'erogazione di questo contributo il Cantone può alternativamente rimborsare i debiti pendenti presso gli istituti di credito o subentrare nei relativi obblighi contrattuali. Il versamento in capitale avverrà, di principio, sull'arco di quattro anni (2008 e 2011) secondo un piano di rimborso dei debiti da concordare con il nuovo Comune.

L'importo di cui sopra è comprensivo dell'interesse remuneratorio semplice il cui tasso è fissato al 3.5 % p.a. a decorrere dal 1 gennaio 2008, pari a fr. 500'000.–.

**Art. 6** Conformemente a quanto espresso nel Rapporto alla Cittadinanza del marzo 2007, il Consiglio di Stato si impegna a:

- non modificare sostanzialmente la gestione delle strade cantonali situate nel comprensorio interessato dall'aggregazione dei due Comuni e a trattarle in modo paritario all'intera rete stradale cantonale. I contratti di manutenzione esistenti saranno trasferiti e adattati al Comune aggregato;
- sospendere i processi di trasferimento delle strade cantonali ai Comuni nei comprensori oggetto di studi di aggregazione. Le Direzioni dei Dipartimenti delle istituzioni e del territorio sono incaricate di approfondire la problematica, in particolare ricercando le soluzioni che non costituiscano pregiudizio per l'equilibrio finanziario dei Comuni aggregati;

- garantire gli interventi selvicolturali all'interno del bosco con particolare funzione protettiva (BPPF) e dove necessario garantire le dovute premunizioni una volta che verranno concluse le opere antincendio (ritenute prioritarie) e sarà garantita l'assenza di qualsiasi tipo di pascolazione (bestiame) tramite recinzione all'interno del BPPF. Per quanto concerne il bosco all'esterno del perimetro del BPPF esso andrà monitorato, ritenuto che finanziamenti saranno previsti unicamente laddove si creeranno situazioni di pericolo per i beni considerevoli situati a valle (villaggio di Gordevio e strada cantonale);
- sostenere l'intervento concernente la completazione della strada forestale fino al nucleo montano di Archeggio (IIa. tratta). I tempi di realizzazione verranno definiti a dipendenza della situazione finanziaria e delle effettive priorità del Cantone.

**Art. 7** Il calcolo dei sussidi cantonali e delle partecipazioni comunali al Cantone per l'anno 2008 sarà effettuato sulla base dell'indice di forza finanziaria 2007-2008 che sarà calcolato durante l'anno 2007 per i singoli Comuni attuali. A partire dal biennio 2009-2010 sarà calcolato l'indice di forza finanziaria per il nuovo Comune.

**Art. 8** Il contributo di livellamento verrà calcolato separatamente per ognuno degli attuali Comuni fintanto che saranno disponibili i dati sulle risorse fiscali degli stessi. Il moltiplicatore di imposta applicabile per il calcolo del contributo ai sensi combinati degli artt. 5 cpv. 1 e 7 cpv. 2 LPI sarà quello degli attuali Comuni per il contributo del 2008, in seguito varrà per tutti il moltiplicatore applicato dal nuovo Comune.

**Art. 9** Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Avegno e Gordevio.

Si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

**Art. 10** Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

## II.

La Legge concernente le Circostrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificato come segue:

### **DISTRETTO DI VALLEMAGGIA**

(...)

Circolo della Maggia: Maggia, Avegno Gordevio.

(...)

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 17 settembre 2007

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **M. Duca Widmer**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 6 novembre 2007 n. 169).

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder